



Il nuovo regime sostituirà dal 2015 quelli agevolati attualmente in vigore: minimi e nuove iniziative produttive. Chi usufruirà del regime calcolerà il reddito secondo un metodo forfetario e pagherà un'imposta sostitutiva del 15%.

**Il regime diventerà quello "naturale" per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte/professione**

, e che possiedono

**determinati requisiti.**

**Resterà comunque la possibilità di applicare le disposizioni ordinarie con espressa opzione.**

I regimi delle nuove iniziative produttive e quello dei minimi saranno abrogati.

E' prevista **un'eccezione per i contribuenti che al 31.12.2014 sono nel regime dei minimi**: essi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.

## **Condizioni di accesso e permanenza nel regime agevolato**

**Possono aderire al regime** (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che **nell'anno solare precedente** abbiano:

- **conseguito ricavi o compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a determinate soglie** che variano a

seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta (

**vedi tabella riportata in calce all'articolo**

). Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;

- **sostenute spese per l'acquisizione di lavoro** per importi complessivamente **non superiori a 5.000 Euro lordi**

a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;

- sostenute un **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, di **beni mobili strumentali** al

31.12

n

**non superiore a 20.000 Euro**

(i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione, e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l'attività esercitata)

Ai fini di tale limite

**non vanno considerati:**

- i **beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati;
- i **beni di costo unitario non superiore a € 516,46.**

**LE CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA AL REGIME**

**NELL'ANNO PRECEDENTE AVERE:**

**1**

conseguito	ricavi o compensi
------------	-------------------

2

sostenuto	spese
-----------	-------

3

sostenuto un	costo
--------------	-------

## Casi di esclusione

**Il regime non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari** ai fini della determinazione **de**

### **I reddito**

(cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);

- **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

- che, **in via esclusiva o prevalente**, effettuano **cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** <sup>ex</sup> art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

- che, **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti**.

Le **cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime**, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso (come per le condizioni di accesso al regime).

## **Le semplificazioni**

**I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:**

- per quanto riguarda l'**Iva** sono in generale **esonerati dal versamento dell'imposta** (e di contro

**non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito**

):

- inoltre sono **esonerati dall'obbligo:**
- della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- della registrazione degli acquisti;
- della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
- della comunicazione del c.d. spesometro;
- della comunicazione black list;
- della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute;
  
- **sono invece obbligati:**
- a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell'Iva, andrà riportata la dicitura: *"Operazione in franchigia da Iva"*, con l'eventuale indicazione della norma;
  
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l'Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

- per quanto riguarda le **imposte sui redditi**:
- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture** contabili;
- **determinano il reddito** d'impresa o di lavoro autonomo **in maniera semplificata**, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e **scomputando** da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori **versati**;
  
- sono **obbligati alla conservazione dei documenti** ricevuti ed emessi;
  
- per quanto riguarda l'**IRAP**, essi sono **esclusi** da tale imposta;
- per quanto riguarda gli **studi di settore**, essi sono **esonerati** dalla loro presentazione (anche dai **parametri**);
  
- per quanto riguarda gli **adempimenti in qualità di sostituti d'imposta**, essi:
  - **non subiscono la ritenuta alla fonte** e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
  - **non effettuano la ritenuta alla fonte**. Sussiste comunque l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme **che non sono state assoggettate a ritenuta**.

## **Calcolo del reddito**

Ai fini delle imposte dirette, **il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO** che contraddistingue l'attività esercitata **(vedi tabella riportata in calce all'articolo)**, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, **il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi**.

Una volta determinato il reddito imponibile, **si scomputano da esso i contributi previdenziali** versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.

**Il reddito così determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%**, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.

## **Tabella limiti ricavi/compensi e coefficiente redditività**

**Codice attività ATECO 2007**

**Settore**

**Limiti compensi**

**Coeff. redditività**

(10 – 11)

**Industrie alimentari e delle bevande**

35.000

40%

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

40.000

40%

47.81

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

30.000

40%

47.82 – 47.89

Commercio ambulante di altri prodotti

20.000

54%

(41 – 42 – 43) – (68)

Costruzioni e attività immobiliari

15.000

86%

46.1

Intermediari del commercio

15.000

62%

(55 – 56)

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

40.000

40%

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

15.000

78%

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23)

Altre attività economiche

20.000

67%